



ORIGINALE

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

(Provincia di Potenza)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 15

**Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES"-
DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **uno** del mese di **luglio** alle ore **19:45**, in Grumento Nova nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocata con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione .

Risultano

VERTUNNI VINCENZO	P	ROMEO ANTONIO	P
DI PIERRI ANTONIO	P	SAMA' DONATO	A
SCARPITTA NICOLA	P	LAVEGLIA ANTONIO	P
IELPO GIUSEPPE	P	CARLOMAGNO ANTONIO	P
PETRONE NICOLO'	P	LO BOSCO ADRIANO	P
COZZA DOMENICO	P	DI CILLO NICOLA	A
ANGERAMI FRANCESCA	P		

Assume la presidenza il **Sindaco Dott. VINCENZO VERTUNNI** e partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott. GERARDO LUONGO** che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze a termine dell'art. 127 T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n°148, e dell'art 22, del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Vengono designati a scrutatori i Consiglieri : Sig.

Alle ore 19.50 entra nell'aula consigliere il Consigliere DI CILLO Nicola.

I consiglieri presenti sono in numero di 12 (dodici)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. - **TARES**
- **comma 22.** Con **regolamento** da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

CHE l'art. 10 del **Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali", ha rivisto completamente la parte relativa alla riscossione per il solo 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto:

comma 2, lett. a): "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento";

comma 2, lett. b): "ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della Tia1 o della Tia2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al

periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013";

comma 2, lett. c): "la maggiorazione standard pari a 0,30 € al mq. è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di c/c postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011";

comma 2, lett. f): "i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lett. c)";

comma 2, lett. g): "i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

RICHIAMATA la circolare ANCI prot. 63 del 12/04/2013 la quale fornisce chiarimenti in merito alle modifiche introdotte alla disciplina TARES dal D.L. n. 35/2013;

RITENUTO dover stabilire, nelle more dell'approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", che:

- il versamento del tributo per l'anno 2013 dovrà avvenire in n. **3** rate scadenti nei mesi di **AGOSTO, OTTOBRE** e **NOVEMBRE**;
- per il pagamento delle prime due rate il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU;
- i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

VISTO l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013, convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano (12 votanti su 12 presenti)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire che il versamento del tributo per l'anno 2013 dovrà avvenire n. **3** rate scadenti nei mesi di **AGOSTO, OTTOBRE** e **NOVEMBRE**;
3. per il pagamento delle prime due rate il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU;
 - i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
4. di pubblicare il presente Atto Deliberativo, sul sito web del Comune, in considerazione di quanto previsto dal comma 2, lett. a) dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013 che prevede la pubblicazione sul sito almeno trenta giorni prima della data di versamento, fissata ad agosto 2013;

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano (12 votanti su 12 presenti)

DICHIARA immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERTUNNI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerardo LUONGO

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Il Responsabile del servizio
SAMA' PASQUALINA

Visto di regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs. N. 267/2000)

Il Responsabile del servizio
SAMA' PASQUALINA

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 02-07-2013

GRUMENTO NOVA, li

IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO

Dott.ssa Benedetta BRANDI

SI ATTESTA

che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 del D.Lgs. N. 267/2000 dal al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-07-2013

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
(Art. 134, Comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art. 134, Comma 3);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.
(Art. 134, Comma 1);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti
(Art. 134, Comma 1);
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134, Comma 1);
con nota prot. n Reg. n.
nella seduta del

IL SEGRETARIO COMUNALE